

ODORI: LA CASSAZIONE FA IL PUNTO

Scuola odori 2021 – 21.9.2021



EMISSIONI ODORIGENE

Misurazione, uniformità/limiti/aspirazione alla precisione del calcolo/misura di incertezza/modelli/ricerca di campione da utilizzare come riferimento sul quale parametrare eventuali limiti

ALCUNI RIFERIMENTI....

Art. 844 c.c.

Art. 674 c.p.

Art. 452bis c.p. (L. 68/20115)

Dlgs. 152/2006 (alcune norme)

Art.272-bis Dlgs. 152/2006 (2017)

(Linee Guida SNPA 38/2018 -maggio)

(Corte Cost. 178/2019)

(CTR arpa VIA – 29.1.2020)

Art. 268 Dlgs. 152/2006 (2020)

ODORI/ARIA/INQUINAMENTO ATMOSFERICO –

ART. 268 CO. 1 LETT. 1) A) DLGS. 152/2006

Si ritiene che l'odore rientri nella matrice aria e sia compreso nella definizione di inquinamento atmosferico:

*“ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o più sostanze, in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un **pericolo** per la salute umana o per la qualità dell'ambiente o tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.*

ODORI/ARIA/INQUINAMENTO

ART. 5 CO. 1 LETT. I-TER DLGS. 152/2006

i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero **nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente**, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

RAPPORTI CON IMPRESE

La violazione delle norme, limiti Dlgs. 152/2006 comporta sanzioni, controlli, diffide...

(ma se non esiste il limite o la norma di riferimento?)

ESISTE LA PERCEZIONE CHE...

Non esiste netta coincidenza tra emissione aria/
emissione odorigena

*L'una misura la sostanza, l'altra misura l'odore
della sostanza*

RIFLESSIONE

Sostanza che non produce/produce odore ed è nociva (salute/ambiente)

*Sostanza che produce odore ma non è nociva (non incide su **salute** o ambiente?)*

IN MANCANZA DI NORMATIVA STATALE

Interviene la prassi di inserire nelle autorizzazioni limiti odorigeni; le regioni emanano linee guida sotto forma di DGR; Linee guida compilative utili ad uniformare l'agire della amministrazione, eventuali limiti, metodi.... Sforzo della amministrazione e imprese nel trovare punto tecnico scientifico di incontro, omogeneità delle valutazioni

ESISTE UN MONDO “PARALLELO”:

Art. 844 c.c. e 674 c.p.

Normale tollerabilità/stretta tollerabilità (è comunque un limite)

Mondo che prescinde da precise misurazioni....

ART. 844 C.C.- IMMISSIONI:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

CASS. CIV. SEZ. UNITE ORD. 21993/2020

L'inosservanza da parte della P.A. delle regole tecniche o dei canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario non solo per conseguire la condanna della P.A. al risarcimento dei danni, ma anche per ottenerne la **condanna ad un facere**, tale domanda non investendo scelte ed atti autoritativi della P.A., ma un'attività soggetta al principio del *neminem laedere*. (Comune Napoli/immissioni)

844 C.C. - TUTELE

Risarcimento danno (2043,2059 c.c.)

Indennizzo (da attività lecita)

Tutela inibitoria (art. 700 c.p.c.)

Riduzione immissioni ecc...

ART. 452-BIS C.P. (L. 68/2015)

INQUINAMENTO AMBIENTALE

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

ART. 452-BIS C.P. (L. 68/2015)

ESEMPIO CASS. PEN. 9736/2020

La pesca abusiva di corallo rosso mediterraneo effettuata con modalità vietate - ossia mediante pesca subacquea con uso di bombole e un metodo di raccolta distruttivo, con rottura ed escissione del substrato roccioso - può integrare una compromissione e un deterioramento **significativi e misurabili** dell'ecosistema marino.

ART. 452-BIS C.P. (L. 68/2015)

ESEMPIO CASS. PEN.10928/2018

La condotta consistente **nell'appiccare il fuoco a rifiuti urbani e speciali pericolosi** (tra cui parti di autovetture, pneumatici usati, matasse di cavi di varia tipologia) causando lo sprigionamento di intensi fumi tossici di prorompente diffusione, particolarmente nocivi per la salute pubblica in ragione dell'estensione della compromissione per le vicine abitazioni private e il limitrofo ospedale civile, è idonea a configurare il reato di cui all'art. 452-bis cod. pen. e ciò indipendentemente dal fatto che il reato sia commesso in concorso con altri soggetti ignoti.

ART. 452-BIS C.P. (L. 68/2015)

ESEMPIO CASS. PEN.50018/2018

Il delitto di danno previsto dall'art. 452-bis cod. pen. (al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l'ambiente in quanto tale e postula l'accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dagli artt. 240 ss. D.Lgs. n. 152/2006.

ART. 674 C.P. (GETTO PERICOLOSO DI COSE)

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206

ART. 674 C.P. (GETTO PERICOLOSO DI COSE)

Reato di pericolo

Stretta/normale tollerabilità

l'azienda “abbia adottato gli accorgimenti tecnici ragionevolmente utilizzabili per abbattere l'impatto delle emissioni sulla realtà esterna”.

TRIB. NAPOLI 26.4.2018

ESEMPIO ODORI ALLEVAMENTO

Incorre nell'imputazione per il reato p. e p. **dall'art. 674 c.p.**, il l.r. dell'azienda agricola che omettendo di provvedere alla ordinaria pulizia dei suini e bovini facenti parte dell'allevamento autorizzato annesso alla suddetta azienda nonché allo smaltimento dei rifiuti organici prodotti dagli stessi animali, provocava emissioni olfattive di rilevante entità, tale da superare il limite della normale tollerabilità, atte a molestare le persone.

TRIB. FROSINONE 3.10.2017 ESEMPIO - CANNA FUMARIA

del reato di cui **all'art. 674 c.p.**, per avere provocato emissioni consistite in esalazioni odorose moleste eccedenti la normale tollerabilità, gravemente moleste alle persone. In particolare, il personale operante, intervenuto a seguito della richiesta da parte dei residenti, accertava l'emissione in atmosfera di fumi puzzolenti e nauseabondi provenienti da nr. 2 canne fumarie ubicate sul terreno di proprietà del ..

CASS. PEN. 20204/2021

Riepilogo normativo;
contestualizza l'ambito di applicazione dell'art.
272 – bis Dlgs. 152/2006

CASS. PEN. 20204/2021

STRUTTURA

7. Riferimenti normativi
8. Sanzioni Aria e A.I.A.
9. Rapporti A.I.A. e V.I.A.
10. Richiamo Corte Cost. 178/2019
11. Rapporto tra 674 c.p. e 272-bis Dlgs. 152/2006

CASS. PEN. 20204/2021

ODORE E RIFIUTI

Art. 177 co. 4 Dlgs. 152/2006

I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare pregiudizio **all'ambiente**...

“b) senza causare **inconvenienti** da rumori e odori...”

TAR CAMPANIA NAPOLI 5465/2019

(PER INCISO SULL'APPLICAZIONE ART. 177 – RUMORE)

Un'organizzazione della gestione del servizio di gestione dei rifiuti - specie ove riferito al servizio di raccolta nei centri urbani - non rispettosa dei limiti acustici fissati dalla normativa amministrativa di carattere generale riferita alla zonizzazione del territorio comunale, e vieppù irrispettosa dei limiti privatistici di carattere comparativo fondati sul concetto della normale tollerabilità, si rileva violativa dall'art. 177, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, sia nella parte generale riferita alla necessità che la stessa avvenga senza causare pericolo per la salute dell'uomo, sia nella parte specifica di cui alla lettera b) secondo la quale la stessa deve avvenire senza causare inconvenienti da rumori o odori (disposto questo che, come innanzi precisato conferma vieppù l'esperibilità dell'azione inibitoria).

CASS. PEN. 20204/2021

ODORE E INCENERITORI

Art. 237 septies Dlgs. 152/2006

1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei **rifiuti** per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi **sull'ambiente**, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, **odori e rumore** e i rischi diretti per la **salute** umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

CASS. PEN. 20204/2021

ODORE E INCENERITORI

Art. 237 octies Dlgs. 152/2006

1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli **odori**, secondo le migliori tecniche disponibili....

ART. 272-BIS DLGS. 152/2006

PARTE V

Dlgs. 183/2017
(vigente dal 19.12.2017)

ART. 272-BIS CO. 1 DLGS. 152/2006

La normativa regionale o le autorizzazioni (art. 269 Dlgs. 152/2006) **possono** prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli **stabilimenti** di cui al presente titolo

ART. 272-BIS CO. 1 DLGS. 152/2006

...Tali misure **possono** anche includere, **ove opportuno**, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire **valori limite più severi** con le modalità previste all'art. 271 (valori limite di emissione e prescrizioni per impianti e attività)

ART. 272-BIS CO. 1 DLGS. 152/2006

CONTINUA IL COMMA 1

-
- ...a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;
 - b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
 - c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
 - d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
 - e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.

ART. 272-BIS DLGS. 152/2006

Normativa regionale/autorizzazioni – il legislatore sembra avvallare l'esistente e trasferire ad altri il potere di disciplinare/fissare limiti odorigeni e non solo...

ART. 272-BIS DLGS. 152/2006

Non obbligatorio (può, ove opportuno...)

Autorizzazioni in atmosfera	269 Dlgs. 152/2006
Solo impianti, gli impianti termici civili con potenza pari o superiore a 3MW, attività che producono emissioni	267 comma 1 Dlgs. 152/2006
Non si applica ad AIA (?)	267 comma 3

ART. 268 COMMA 1 LETT. F-BIS DLGS. 152/2006

Dlgs. 102/2020

“emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di
natura odorigena”

VALORE AGGIUNTO DELLA DEFINIZIONE DI EMISSIONE ODORIGENA?

Segna il passaggio dell'odore da "inconveniente"
a emissione;
si distingue dalla emissione aria;
precisa le emissioni convogliate e quelle diffuse

CONTINUA LA CASSAZIONE PEN. 20204/2021

8. SANZIONI –272-BIS DLGS. 152/2006

Art. 279 comma 2

Violazione di **limiti** di emissione

Arresto fino ad un anno **o** con l'ammenda fino a €
10.000

8. SANZIONI –272-BIS

Art. 279 comma 2 bis

(depenalizzazione Dlgs. 183/2017)

Violazione **prescrizioni** autorizzazione

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a €
10000

8. A.I.A. - SANZIONI

Autonomia anche delle sanzioni punite ex art. 29-
quaterdecies Dlgs. 152/2006

CONTINUA LA CASSAZIONE PEN. 20204/2021

9.CORTE COST. 178/2019

La sentenza della Corte è divenuta linea guida per le Regioni perché ha precisato il rapporto tra normativa statale e regionale; ciò che le regioni possono normare e dunque inserire nelle proprie leggi.

LEGGE REG. PUGLIA 32/2018

Art. 272-bis Dlgs. 152/2006 (19.12.2017)

Legge reg. Puglia 16.7.2018 n. 32

Corte Cost. 178/2019

9.CORTE COST. 178/2019

5.3.- Tale carenza normativa, ..., ha permesso un margine d'azione, nel settore in esame, alle Regioni, le quali, per lo più tramite regolamenti o altri atti amministrativi generali (in genere assunti nella forma delle delibere di Giunta), hanno provveduto a disciplinare la materia, dettando linee guida riferite ai valori di emissione, metodi di monitoraggio, nonché ulteriori incombeni a completamento della documentazione di supporto delle relative istanze, destinati ad integrare l'azione amministrativa di riferimento.

9.CORTE COST. 178/2019 – A.I.A.

6.3.- Nel merito, è **fondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della L.R. Puglia n. 32 del 2018, **per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.**, con riguardo all'addotto contrasto delle dette disposizioni regionali con l'art. 267, comma 3, cod. ambiente.

6.3.1.- Come già evidenziato, la normativa regionale contestata dal ricorrente è espressamente estesa anche alle installazioni soggette ad **AIA**, sia di competenza statale sia di pertinenza regionale, secondo la ripartizione prevista dall'art. 7, commi 4-bis e 4-ter, cod. ambiente.

9.CORTE COST. 178/2019- A.I.A.

Se dunque, ..., l'art. 272-bis cod. ambiente permette al legislatore regionale di incrementare, nell'ambito delle sue competenze, lo standard di tutela ambientale, per altro verso l'art. 1, comma 2, lettere a) e b), della L.R. Puglia n. 32 del 2018, estendendone l'applicabilità anche alle installazioni soggette ad AIA, si pone in immediato e insanabile **contrasto con la scelta del legislatore statale, espressa dall'art. 267, comma 3, del medesimo codice**, in forza della quale la disciplina dettata in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera (all'interno della quale risulta ricondotta quella afferente le emissioni odorigene prevista dal citato art. 272 -bis) **non deve trovare applicazione per le installazioni soggette ad AIA, sottoposte unicamente alle previsioni contenute nel Titolo III-bis della Parte II cod. ambiente.**

Tale deviazione dallo specifico perimetro d'azione consentito, con l'art. 272-bis cod. ambiente, alla competenza normativa regionale concreta l'addotta **violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.**

9.CORTE COST. 178/2019 – V.I.A.

7.1.- Ad avviso del ricorrente, tramite le citate disposizioni vengono introdotte, in una materia di esclusiva competenza legislativa statale, **ulteriori contenuti ai fini della presentazione delle istanze per la VIA nonché per la verifica di assoggettabilità a VIA, diversi da quelli prescritti dalle citate norme statali.**

In particolare, secondo il ricorrente, i contenuti richiesti dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata, ai fini del controllo delle emissioni delle sostanze odorigene, **non sono previsti dall'art. 19 cod. ambiente e dall'Allegato IV-bis alla Parte II del medesimo codice per lo studio preliminare ambientale redatto dal proponente; né, ancora, coincidono con quelli sanciti dal successivo art. 22, in uno all'Allegato VII alla Parte II del detto codice,** avuto riguardo allo studio di impatto ambientale predisposto sempre dal proponente.

9.CORTE COST. 178/2019 – V.I.A.

...

In questa ottica le citate disposizioni regionali **esonderebbero dagli argini della competenza normativa**, riconosciuta alle Regioni ed alle Province autonome, nei limiti di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente. Di qui, sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'illegittimità della norma regionale impugnata, che non sarebbe riconducibile ad alcuna delle finalità in vista delle quali il legislatore statale ha riconosciuto un margine di intervento alle Regioni nella materia qui considerata.

9.CORTE COST. 178/2019 – V.I.A.

LEGITTIMITÀ

Le norme censurate, infatti, non incidono sulla struttura del procedimento di verifica; non mettono in gioco il riparto di competenze tra Stato e Regioni; non alterano l'iter procedurale congegnato dalla legge nazionale; non influiscono sulla individuazione dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA o assoggettati a VIA. In altre parole, non incidono sulla disciplina della VIA sul versante del relativo procedimento. Ne implementano, piuttosto, i contenuti sostanziali con indicazioni che il legislatore nazionale, in forza di quanto espressamente previsto dall'art. 272-bis cod. ambiente, ha specificatamente consentito alla competenza normativa regionale. Da qui l'inconferenza del riferimento all'art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente.

9.CORTE COST. 178/2019 – V.I.A.

In particolare, quanto allo studio preliminare ambientale predisposto dal proponente ex art. 19 cod. ambiente, in forza del quale l'autorità competente procederà alla verifica degli impatti ambientali del progetto ed il cui contenuto risulta determinato dall'Allegato IV-bis alla Parte II, del medesimo codice, la normativa statale prevede espressamente (art. 3 del citato Allegato) l'onere, per il proponente, di provvedere alla **descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, e tra questi anche quelli inerenti alle emissioni, oggi da aggiornare in relazione ai parametri afferenti quella di matrice odorigena.**

CTR V.I.A. ARPAV- 29.1.2020.

Orientamento operativo per la Valutazione di impatto odorigeno nelle istruttorie di V.I.A. e verifica di Assoggettabilità

La più recente sentenza della Corte Costituzionale (N. 178 SENTENZA 5 giugno - 16 luglio 2019)⁴, nel giudizio di illegittimità costituzionale di parte della **Legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32** ("Disciplina in materia di emissioni odorigene"), compreso l'Allegato tecnico, escludendone di fatto l'applicabilitàalle installazioni/stabilimenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006, conferma il campo di applicazione piuttosto ridotto dell'art. 272-bis.

9.CORTE COST. 178/2019

RIEPILOGANDO

-
1. 272-bis Dlgs. 152/2006 limitato ai soli impianti che producono emissioni in atmosfera di cui al titolo I parte V Dlgs. 152/2006
 2. Impianti AIA – sono disciplinati dagli artt. 29 bis ss. Dlgs. 152/2006
 3. La VIA e la Assoggettabilità a VIA possono utilmente essere integrate da LR o Autorizzazioni sulla matrice odorigena

GRAZIE

Scuola Odori 2021 – 21.9.2021

